

## TRADEMARK ASSIGNMENT COVER SHEET

Electronic Version v1.1  
Stylesheet Version v1.2

ETAS ID: TM420290

<b>SUBMISSION TYPE:</b>	RESUBMISSION
<b>NATURE OF CONVEYANCE:</b>	Pledge Agreement
<b>RESUBMIT DOCUMENT ID:</b>	900395234

## CONVEYING PARTY DATA

Name	Formerly	Execution Date	Entity Type
Driade S.p.A.		12/01/2016	Corporation: ITALY

## RECEIVING PARTY DATA

<b>Name:</b>	Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.
<b>Street Address:</b>	via V. Veneto n. 119
<b>City:</b>	Rome
<b>State/Country:</b>	ITALY
<b>Entity Type:</b>	Corporation: ITALY
<b>Name:</b>	Credit Agricole Cariparma S.p.A.
<b>Street Address:</b>	Via Universita 1
<b>City:</b>	Parma
<b>State/Country:</b>	ITALY
<b>Postal Code:</b>	43121
<b>Entity Type:</b>	Corporation: ITALY
<b>Name:</b>	Unicredit S.p.A.
<b>Street Address:</b>	Via Alessandro Specchi 16
<b>City:</b>	Rome
<b>State/Country:</b>	ITALY
<b>Postal Code:</b>	00186
<b>Entity Type:</b>	Corporation: ITALY

## PROPERTY NUMBERS Total: 1

Property Type	Number	Word Mark
<b>Registration Number:</b>	1888508	DRIADE

## CORRESPONDENCE DATA

Fax Number: 2126618002

*Correspondence will be sent to the e-mail address first; if that is unsuccessful, it will be sent using a fax number, if provided; if that is unsuccessful, it will be sent via US Mail.*

Phone: 212-661-8000

Email: info@Imiplaw.com, lberrios@Imiplaw.com

**Correspondent Name:** JONATHAN MYERS  
**Address Line 1:** 30 Broad Street  
**Address Line 2:** 21st Floor  
**Address Line 4:** NEW YORK, NEW YORK 10004

**ATTORNEY DOCKET NUMBER:** RAIM-09581

**DOMESTIC REPRESENTATIVE**

**Name:** JONATHAN MYERS  
**Address Line 1:** 30 BROAD STREET  
**Address Line 2:** 21ST FLOOR  
**Address Line 4:** NEW YORK, NEW YORK 10004

**DOMESTIC REPRESENTATIVE**

**Name:** JONATHAN MYERS  
**Address Line 1:** 30 BROAD STREET  
**Address Line 2:** 21ST FLOOR  
**Address Line 4:** NEW YORK, NEW YORK 10004

**DOMESTIC REPRESENTATIVE**

**Name:** JONATHAN MYERS  
**Address Line 1:** 30 BROAD STREET  
**Address Line 2:** 21ST FLOOR  
**Address Line 4:** NEW YORK, NEW YORK 10004

**NAME OF SUBMITTER:** Jonathan Myers

**SIGNATURE:** /jonathan myers/

**DATE SIGNED:** 03/20/2017

**Total Attachments: 31**

source=TM PLEDGE AGREEMENT (IT+EN) -TM1.888.508#page1.tif  
source=TM PLEDGE AGREEMENT (IT+EN) -TM1.888.508#page2.tif  
source=TM PLEDGE AGREEMENT (IT+EN) -TM1.888.508#page3.tif  
source=TM PLEDGE AGREEMENT (IT+EN) -TM1.888.508#page4.tif  
source=TM PLEDGE AGREEMENT (IT+EN) -TM1.888.508#page5.tif  
source=TM PLEDGE AGREEMENT (IT+EN) -TM1.888.508#page6.tif  
source=TM PLEDGE AGREEMENT (IT+EN) -TM1.888.508#page7.tif  
source=TM PLEDGE AGREEMENT (IT+EN) -TM1.888.508#page8.tif  
source=TM PLEDGE AGREEMENT (IT+EN) -TM1.888.508#page9.tif  
source=TM PLEDGE AGREEMENT (IT+EN) -TM1.888.508#page10.tif  
source=TM PLEDGE AGREEMENT (IT+EN) -TM1.888.508#page11.tif  
source=TM PLEDGE AGREEMENT (IT+EN) -TM1.888.508#page12.tif  
source=TM PLEDGE AGREEMENT (IT+EN) -TM1.888.508#page13.tif  
source=TM PLEDGE AGREEMENT (IT+EN) -TM1.888.508#page14.tif  
source=TM PLEDGE AGREEMENT (IT+EN) -TM1.888.508#page15.tif  
source=TM PLEDGE AGREEMENT (IT+EN) -TM1.888.508#page16.tif  
source=TM PLEDGE AGREEMENT (IT+EN) -TM1.888.508#page17.tif  
source=TM PLEDGE AGREEMENT (IT+EN) -TM1.888.508#page18.tif  
source=TM PLEDGE AGREEMENT (IT+EN) -TM1.888.508#page19.tif

source=TM PLEDGE AGREEMENT (IT+EN) -TM1.888.508#page20.tif  
source=TM PLEDGE AGREEMENT (IT+EN) -TM1.888.508#page21.tif  
source=TM PLEDGE AGREEMENT (IT+EN) -TM1.888.508#page22.tif  
source=TM PLEDGE AGREEMENT (IT+EN) -TM1.888.508#page23.tif  
source=TM PLEDGE AGREEMENT (IT+EN) -TM1.888.508#page24.tif  
source=TM PLEDGE AGREEMENT (IT+EN) -TM1.888.508#page25.tif  
source=TM PLEDGE AGREEMENT (IT+EN) -TM1.888.508#page26.tif  
source=TM PLEDGE AGREEMENT (IT+EN) -TM1.888.508#page27.tif  
source=TM PLEDGE AGREEMENT (IT+EN) -TM1.888.508#page28.tif  
source=TM PLEDGE AGREEMENT (IT+EN) -TM1.888.508#page29.tif  
source=TM PLEDGE AGREEMENT (IT+EN) -TM1.888.508#page30.tif  
source=Cover Sheet with date stamp#page1.tif

## ATTO DI COSTITUZIONE DI PEGNO SU MARCHI

TRA

1. **Driade S.p.A.**, con sede legale in Milano, Via Salvini n. 3, capitale sociale di Euro 1.652.932,00 i.v., codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano al n. 11193090153 ("**Driade**" ovvero la "**Società**" ovvero ancora il "**Costituente**");

- da una parte -

E


2. **Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.**, con sede legale in Roma, via V. Veneto n. 119, iscritta all'albo delle banche e capogruppo del Gruppo bancario B.N.L. iscritto all'albo dei gruppi bancari presso la Banca d'Italia, società soggetta ad attività di direzione e coordinamento del socio unico BNP Paribas S.A. - Parigi, capitale sociale euro 2.492.372.484,00 interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione del Registro delle Imprese di Roma 09339391006 ("**BNL**");
3. **Crédit Agricole Cariparma S.p.A.**, con sede legale in Via Università, 1 - 43121 Parma - capitale sociale pari a Euro 876.761.620,00, i.v. - Iscritta al Registro Imprese di Parma, C.F. e P.I. n. 02113530345 - Codice ABI 6230.7 - Numero di iscrizione all'Albo delle banche: 5435 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia - Capogruppo del Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 6230.7 - Società soggetta all'attività di Direzione e Coordinamento di Crédit Agricole S.A. ("**Cariparma**");
4. **Unicredit S.p.A.**, con sede legale in Via Alessandro Specchi, 16, 00186 Roma, direzione generale Piazza Gae Aulenti, 3, Tower A, 20154 Milano, capitale sociale di Euro 20.298.341.840,70, i.v. codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 00348170101, iscritta all'Albo delle Banche di cui all'articolo 13 del TUB al n. 02008.1, capogruppo del Gruppo Bancario Unicredit ("**UniCredit**" e, unitamente a BNL e Cariparma, le "**Banche**" ovvero i "**Creditori Garantiti**"),

- dall'altra parte -

(la Società e i Creditori Garantiti sono definiti, collettivamente, le "**Parti**" e, singolarmente, la "**Parte**").

### PREMESSO CHE

- (A) Driade è una società attiva nella produzione e commercializzazione di prodotti di arredamento di alta gamma progettati da *designers* di fama nazionale e internazionale.
- (B) In data 10 agosto 2016, Driade - con atto a rogito del Notaio Prof. Giuseppe Giordano - rep. 8.551 racc. 4.882 ha sottoscritto con i Creditori Garantiti e con altre banche un accordo di ristrutturazione ai sensi dell'articolo 182 bis Legge Fallimentare (come in seguito definita), volto alla ristrutturazione dell'indebitamento finanziario della Società nei confronti dei Creditori Garantiti e delle altre banche, parti di detto accordo (l'"**Accordo di Ristrutturazione**", le cui definizioni si intendono qui integralmente richiamate).
- (C) Ai sensi del piano di risanamento in esecuzione del quale è stato sottoscritto l'Accordo di Ristrutturazione, è tra l'altro previsto che - ai fini del risanamento della Società - quest'ultima conferisca il proprio ramo d'azienda operativo (il "**Conferimento**") in una società di nuova costituzione ("**OpCo**"), il cui capitale sociale è integralmente detenuto da Driade stessa.
- (D) Il Tribunale di Milano ha omologato l'Accordo di Ristrutturazione con provvedimento in data 20 ottobre 2016 (il "**Decreto di Omologa**") e, in data 10 novembre 2016, il Decreto di Omologa è passato in giudicato.



OMISSIS

5. Ai sensi del piano di risanamento in esecuzione del quale è stato sottoscritto l'Accordo di Ristrutturazione, è tra l'altro previsto che la Società, a garanzia dell'integrale ed esatto rimborso dell'Esposizione MLT, costituisca in pegno, a favore delle Banche, i Marchi Driade (come in seguito definiti), attualmente di piena titolarità di Driade e che - per effetto del Conferimento - sarà di proprietà esclusiva di OpCo.

Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue.

1. **PREMESSE E DEFINIZIONI**

- 1.1 Le Premesse e gli Allegati formano parte integrante e sostanziale del presente Atto.
- 1.2 I termini e le espressioni non altrimenti definiti nel presente Atto avranno il significato loro attribuito nell'Accordo di Ristrutturazione.
- 1.3 In aggiunta alle definizioni convenzionali contenute nelle Premesse o nel prosieguo del presente Atto, i termini e le espressioni qui di seguito elencati hanno - al singolare e al plurale - il significato loro rispettivamente attribuito, salvo diversa espressa indicazione:

"Accordo di Ristrutturazione"	ha il significato di cui alla precedente Premessa (B).
"Atto"	indica il presente atto di costituzione di pegno su marchi, comprensivo delle Premesse nonché degli Allegati.
"Causa di Escussione"	indica: (i) il mancato pagamento alla relativa data di scadenza di qualsiasi importo dovuto da Driade a qualsivoglia Creditore Garantito ai sensi dell'Accordo di Ristrutturazione e/o dei Contratti Originari; (ii) il verificarsi di un Evento Rilevante a seguito del quale qualsivoglia Creditore Garantito abbia esercitato le facoltà e/o i rimedi attribuiti ai sensi dell'articolo 17 ( <i>Clausola Risolutiva Espressa, Risoluzione per Inadempimento, e Condizioni Risolutive</i> ) dell'Accordo di Ristrutturazione; (iii) il verificarsi di un Evento Rilevante che causi l'immediata esigibilità <i>ex lege</i> delle Obbligazioni Garantite (come in seguito definite); ovvero (iv) il mancato pagamento delle Obbligazioni Garantite descritte ai numeri (iii) e/o (iv) della definizione di "Obbligazioni Garantite".
"Conferimento"	ha il significato di cui alla Premessa (C).
"Contratti Originari"	ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo 1.2 ( <i>Definizioni</i> ) dell'Accordo di Ristrutturazione.
"CPI"	significa il D.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 ( <i>Codice della proprietà industriale</i> ) come di tempo in tempo modificato e integrato.
"Creditori Garantiti"	indica, congiuntamente, BNL, Cariparma e UniCredit, così come meglio identificati in epigrafe.
"Data Finale di Rimborso"	indica la data in cui: (i) tutte le Obbligazioni Garantite siano state integralmente e incondizionatamente soddisfatte; e (ii) non possa più essere esercitata alcuna azione revocatoria in relazione ai pagamenti per il soddisfacimento delle Obbligazioni Garantite effettuati dal Costituente o da

	qualsiasi altro soggetto in sua vece.
"Decreto di Omologa"	ha il significato di cui alla precedente Premessa (D).
"Documenti Finanziari"	ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo 1.2 ( <i>Definizioni</i> ) dell'Accordo di Ristrutturazione.
"Esposizione MLT"	ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo 1.2 ( <i>Definizioni</i> ) dell'Accordo di Ristrutturazione.
"Evento Rilevante"	ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo 1.2 ( <i>Definizioni</i> ) dell'Accordo di Ristrutturazione.
"Garanzie"	ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo 1.2 ( <i>Definizioni</i> ) dell'Accordo di Ristrutturazione
"Giorno Lavorativo"	significa un qualsiasi giorno lavorativo in cui le banche operanti sulla piazza di Milano siano aperte per l'esercizio della loro normale attività.
"Legge Fallimentare" o "LF"	indica il Regio Decreto n. 267 del 16 marzo 1942 come di tempo in tempo modificato ed integrato.
"Marchi Driade"	indica, congiuntamente, i marchi di impresa anche figurativi di cui ai certificati di registrazione qui uniti in copia quale <u>Allegato 1.3(i)</u> .
"Obbligazioni Garantite"	<p>indica tutte le obbligazioni, esistenti o future, relative all'Esposizione MLT, assunte da Driade nei confronti dei Creditori Garantiti ai sensi dell'Accordo di Ristrutturazione e dei Contratti Originari, <i>ivi</i> incluse, a titolo esemplificativo:</p> <p>(i) le obbligazioni di rimborso delle somme da pagare ai Creditori Garantiti a titolo di capitale e interessi, <i>ivi</i> inclusi quelli di mora, spese, oneri e accessori ai sensi dell'Accordo di Ristrutturazione e/o dei Contratti Originari;</p> <p>(ii) tutte le obbligazioni di pagamento conseguenti all'eventuale invalidità o inefficacia, anche parziale, dell'Accordo di Ristrutturazione e/o dei Contratti Originari;</p> <p>(iii) tutte le obbligazioni di pagamento dei costi, imposte e spese sostenuti da qualsivoglia Creditore Garantito per il recupero delle somme allo stesso dovute ai sensi o per effetto dell'Accordo di Ristrutturazione e/o dei Contratti Originari e/o del presente Atto; e</p> <p>(iv) le obbligazioni di pagamento conseguenti ovvero che potrebbero conseguire - anche successivamente - alla data di adempimento di tutte le obbligazioni esistenti e/o future nascenti dall'Accordo di Ristrutturazione e/o dai Contratti Originari e/o dal presente Atto, incluse quelle indicate ai precedenti Paragrafi (i), (ii) e (iii) - all'eventuale revoca, annullamento, nullità, declaratoria di inefficacia o di inopponibilità, a seguito di una Procedura Concorsuale, di qualunque pagamento o rimborso effettuato dal Costituente,</p> <p>restando espressamente inteso che, qualora una o più delle obbligazioni descritte ai precedenti paragrafi (i), (ii), (iii) e (iv) fossero dichiarate invalide o inefficaci per qualsiasi motivo, ovvero qualora il Pegno (come in seguito definito) non</p>

	potesse garantire, per qualunque motivo, l'adempimento di una o più delle obbligazioni descritte ai precedenti paragrafi (i), (ii), (iii) e (iv), tale circostanza non pregiudicherà la validità e l'efficacia del Pegno, il quale continuerà a garantire l'esatto e incondizionato adempimento di tutte le altre obbligazioni sopra indicate.
"OpCo"	ha il significato di cui alla Premessa (C).
"Pegno"	ha il significato di cui al successivo Articolo 2.1.
"Uffici Competenti"	indica, congiuntamente, l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi così come i corrispondenti uffici nei seguenti stati: (i) Stati Uniti d'America; (ii) Canada, (iii) Sud Africa; (iv) Kuwait; (v) Cina; (vi) Giappone; (vii) Australia; (viii) Nuova Zelanda; (ix) Corea del Sud; (x) Perù e (xi) Russia, così come il corrispondente ufficio della Comunità Europea.

OMISSIS



## 2. PEGNO

- 2.1 Con il presente Atto, il Costituente costituisce irrevocabilmente, anche ai sensi e per gli effetti degli articoli 2784 e seguenti c.c. e 138 e seguenti C.P.I., il pegno *pro indiviso* sui Marchi Driade a favore dei Creditori Garantiti, che accettano, a garanzia dell'esatto, puntuale, incondizionato e irrevocabile adempimento delle Obbligazioni Garantite (il "Pegno").
- 2.2 Il Pegno rimarrà in vigore e avrà efficacia sino alla sua estinzione e liberazione ai sensi del successivo Articolo 8 (*Cancellazione del Pegno*), nonostante ogni rimborso o adempimento parziale delle Obbligazioni Garantite.

## 3. CARATTERE ASSOLUTO E CONTINUAZIONE DELLA GARANZIA

- 3.1 In deroga all'articolo 1232 c.c., il Pegno, tutti i diritti dei Creditori Garantiti e tutte le obbligazioni del Costituente ai sensi del presente Atto sono assoluti e incondizionati, e la loro validità ed efficacia è autonoma e indipendente da ogni modifica (inclusa, a titolo esemplificativo, ogni modifica che possa essere concordata con riguardo al tempo, al luogo ed alle modalità di adempimento delle Obbligazioni Garantite o di ogni parte di esse) o novazione dell'Accordo di Ristrutturazione e/o, ove rilevanti, degli altri Documenti Finanziari, di ogni parte e/o clausola degli stessi e/o di ogni obbligazione *ivi* prevista e regolata.
- 3.2 In deroga all'articolo 1232 c.c., il Costituente e i Creditori Garantiti riconoscono che l'eventuale estensione o novazione di alcuna delle obbligazioni dedotte in alcuno dei Documenti Finanziari, ove rilevanti, non costituirà novazione del presente Atto e, di conseguenza, il Pegno sarà efficace anche con riferimento a tali modifiche dalla data di costituzione del Pegno medesimo.
- 3.3 Il Pegno costituisce una garanzia autonoma e continuativa e si aggiunge a, e senza pregiudicare, ogni altro diritto di garanzia di cui i Creditori Garantiti siano o possano in futuro essere titolari in relazione alle Obbligazioni Garantite, *ivi* incluse le Garanzie.
- 3.4 Fermo restando quanto previsto ai precedenti Paragrafi 3.1, 3.2 e 3.3 e senza pregiudizio per le previsioni dell'articolo 19 (*Cedibilità dell'Accordo di Ristrutturazione*) dell'Accordo di Ristrutturazione, in caso di:
- novazione oggettiva di una o più delle Obbligazioni Garantite;
  - novazione soggettiva di una o più delle Obbligazioni Garantite;
  - trasferimento, totale o parziale, dell'Accordo di Ristrutturazione e/o dei crediti, dei diritti e/o degli obblighi derivanti dall'Accordo di Ristrutturazione, in conformità alle previsioni dello stesso;
  - cessione, totale o parziale, di una o più delle Obbligazioni Garantite in conformità alle previsioni dell'Accordo di Ristrutturazione;

OMISSIS



- (e) modifiche, di qualsivoglia natura e per qualsivoglia ragione, ad uno o più termini dell'Accordo di Ristrutturazione o ad uno o più termini delle Obbligazioni Garantite, in conformità alle previsioni dell'Accordo di Ristrutturazione,

il Pegno rimarrà valido ed efficace e il Costituente, su richiesta scritta di qualsivoglia Creditore Garantito, sottoscriverà ogni atto, accordo, documento o dichiarazione che siano necessari, e potrà in essere qualsiasi ulteriore attività che si renda necessaria e/od opportuna, a ragionevole giudizio del/dei Creditore/i Garantito/i richiedente/i, al fine di mantenere in essere il Pegno e di preservare i diritti dei Creditori Garantiti ai sensi del presente Atto (ivi incluso - a titolo esemplificativo ma non esaustivo - sottoscrivere un atto ricognitivo che confermi il Pegno di cui al presente Atto, secondo il modello qui unito quale Allegato 3.4), fermo restando che ogni costo o spesa, incluso ogni costo fiscale, imposta di registro, ipotecaria o catastale dovuta in relazione a qualsiasi cessione, trasferimento o novazione dell'Accordo di Ristrutturazione sarà imputato secondo quanto previsto ai sensi dell'Accordo di Ristrutturazione medesimo.

OMISSIS



#### 4. FORMALITÀ RELATIVE ALLA COSTITUZIONE E ALLA TRASCRIZIONE DEL PEGNO


- 4.1 Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 138, 139 e 140 C.P.I., il Costituente si impegna a trascrivere - a proprie spese - il presente Atto presso i relativi Uffici Competenti, entro e non oltre 7 (sette) Giorni Lavorativi dalla data di sottoscrizione del presente Atto, ponendo in essere tutte le formalità e/o le attività necessarie e/o anche solo opportune ai fini della valida ed efficace costituzione e opponibilità ai terzi del Pegno.
- 4.2 Il Costituente si impegna a consegnare prontamente e, in ogni caso, entro e non oltre 7 (sette) Giorni Lavorativi dalla data di sottoscrizione del presente Atto, ai Creditori Garantiti i certificati originali dei Marchi Driade così come evidenza documentale attestante l'intervenuta trascrizione dell'Atto presso i relativi Uffici Competenti.
- 4.3 Il Costituente si impegna altresì ad effettuare e/o a far sì che vengano effettuati tempestivamente, anche su richiesta di qualsivoglia Creditore Garantito, tutti gli ulteriori adempimenti eventualmente necessari e/o ragionevolmente opportuni al fine di validamente ed efficacemente costituire e/o rinnovare e/o confermare e/o rendere opponibile ai terzi il presente Atto.

#### 5. ESCUSSIONE DEL PEGNO

- 5.1 Al verificarsi di una Causa di Escussione ed in ogni momento successivo alla stessa, qualsivoglia Creditore Garantito avrà il diritto di intimare a mezzo ufficiale giudiziario al Costituente - ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2797, commi 1 e 2, c.c. - di adempiere alle Obbligazioni Garantite, con espresso avvertimento che il mancato adempimento, entro 7 (sette) Giorni Lavorativi dalla ricezione di tale comunicazione, comporterà la vendita dei Marchi Driade.

OMISSIS

- 5.2 Senza alcun pregiudizio per i diritti dei Creditori Garantiti ai sensi dell'articolo 2798 c.c., qualora il Costituente non adempia entro il termine indicato al precedente Paragrafo 5.1, qualsivoglia Creditore Garantito potrà procedere alla vendita dei Marchi Driade, in una o più riprese, in Italia o all'estero, tramite un intermediario a ciò abilitato o un pubblico ufficiale all'uopo autorizzato o tramite persona o soggetto nominato dalla competente autorità giudiziaria o con qualsiasi altra modalità. I Creditori Garantiti non saranno tenuti ad accettare alcuna offerta di acquisto che a loro ragionevole giudizio dovesse essere non conveniente. Ciascun Creditore Garantito non sarà tenuto ad effettuare alcuna vendita dei Marchi Driade anche se sia stato dato l'avviso di vendita. Ciascun Creditore Garantito potrà rinviare la vendita dei Marchi Driade mediante annuncio dell'ora e luogo per tale rinvio stabilito, e detta vendita, senza ulteriore avviso, potrà essere effettuata all'ora e nel luogo cui sarà stata rinviata. I Creditori Garantiti forniranno al Costituente un resoconto delle operazioni di escussione del Pegno e di vendita dei Marchi Driade una volta che queste siano state completate.





- 5.3 Senza alcun pregiudizio per quanto previsto al precedente Paragrafo 5.2, è fatta salva ogni diversa forma di escussione del Pegno e di vendita dei Marchi Driade prevista dalla legge, ivi inclusa la possibilità da parte dei Creditori Garantiti di domandare alla competente autorità giudiziaria - ai sensi dell'articolo 2798 c.c. - che i Marchi Driade vengano loro assegnati in pagamento fino alla concorrenza di tutti gli importi dovuti ai medesimi in forza delle Obbligazioni Garantite, secondo la stima effettuata da uno o più periti nominati dalla medesima autorità giudiziaria.
- 5.4 I proventi rinvenienti dall'escussione totale o parziale del Pegno percepiti dai Creditori Garantiti dovranno essere imputati al soddisfacimento delle proprie pretese creditorie come segue:
- (i) in primo luogo e con pari priorità, al pagamento dei costi e delle spese (ivi incluse, a titolo esemplificativo, le spese legali, tasse e imposte) sostenute dai Creditori Garantiti relativamente: (a) all'escussione del Pegno, alla vendita dei Marchi Driade e al successivo incasso dei proventi, nonché (b) all'esercizio di qualsiasi diritto dei Creditori Garantiti ai sensi del presente Atto;
  - (ii) in secondo luogo, al soddisfacimento di tutte le Obbligazioni Garantite secondo quanto previsto dai Documenti Finanziari,
- fermo restando che eventuali eccedenze dovranno essere corrisposte al Costituente.

OMISSIS



## 6. DICHIARAZIONI E GARANZIE

- 6.1 In aggiunta a, e senza pregiudizio per, le dichiarazioni e garanzie rese ai sensi dei Documenti Finanziari, sino alla Data Finale di Rimborso, il Costituente dichiara e garantisce ai Creditori Garantiti quanto segue:
- (i) di essere il solo legittimo titolare della piena e libera proprietà e del pieno diritto di utilizzo dei Marchi Driade, tutti iscritti nei relativi Uffici Competenti;
  - (ii) che i Marchi Driade sono validi e pienamente in vigore, e che non si sono verificate ipotesi di decadenza e sono state regolarmente adempiute tutte le formalità previste per la loro registrazione e per il mantenimento in vigore degli stessi presso i relativi Uffici Competenti;
  - (iii) che i Marchi Driade, fatta unicamente eccezione per il Pegno, sono liberi da qualsiasi vincolo, diritto di garanzia, onere, diritto e/o pretesa di terzi e da qualsiasi altro gravame, diritto di opzione o prelazione, di qualunque tipo, in favore di chiunque;
  - (iv) che i Marchi Driade non sono oggetto di alcun contratto di licenza né di qualsiasi altro accordo che attribuisca a terzi diritti sugli stessi;
  - (v) che non è in corso né è stato minacciato per iscritto alcun procedimento contenzioso o arbitrare, di qualunque natura, dinanzi a qualsivoglia organo giudiziario, amministrativo o arbitrare, in Italia e/o all'estero, in relazione ai Marchi Driade e/o al Pegno, che possa incidere sulla validità e/o efficacia e/o opponibilità ai terzi del presente Atto;
  - (vi) che non sussistono circostanze di fatto che possono pregiudicare la validità e/o l'efficacia e/o l'opponibilità ai terzi del Pegno costituito ai sensi del presente Atto;
  - (vii) che i Marchi Driade non sono oggetto di sequestro, pignoramento o altra azione esecutiva da parte di terzi o di altre misure che potrebbero limitare la capacità di disporre degli stessi;
  - (viii) tutte le delibere e autorizzazioni (societarie o di altro tipo) richieste per la concessione della garanzia ai sensi del presente Atto e per il suo perfezionamento sono state validamente e debitamente adottate e non sono state revocate;

- (ix) nessuno specifico permesso, autorizzazione o simile provvedimento amministrativo è richiesto al Costituente per la stipulazione, validità ed efficacia del presente Atto e, se richiesto, è stato debitamente ottenuto;
- (x) la sottoscrizione e l'adempimento del presente Atto da parte del Costituente non violano alcun diritto di terzi, né sono in conflitto con alcun accordo di cui il Costituente è parte ovvero con l'atto costitutivo e lo statuto del Costituente e/o con qualsivoglia disposizione di legge e/o regolamentare applicabile al Costituente medesimo;
- (xi) il Costituente ha la capacità e il potere di disporre dei Marchi Driade e di costituire gli stessi in pegno ai sensi del presente Atto e di adempiere le obbligazioni assunte ai sensi dello stesso;
- (xii) che, con il compimento delle formalità di cui al precedente Articolo 4, il presente Atto darà origine a un pegno sui Marchi Driade valido, efficace, escutibile e opponibile ai terzi, a favore dei Creditori Garantiti, a garanzia dell'esatto, puntuale, incondizionato e irrevocabile adempimento delle Obbligazioni Garantite.


6.2 Tutte le dichiarazioni e garanzie di cui al precedente Paragrafo 6.1 si intendono prestate alla data di sottoscrizione del presente Atto, e dovranno considerarsi ripetute, sino alla Data Finale di Rimborso, al momento in cui sarà effettuato qualsiasi pagamento da parte del Costituente in conformità a quanto previsto nell'Accordo di Ristrutturazione.

## 7. OBBLIGHI DEL COSTITUENTE

7.1 In aggiunta a, e senza pregiudizio per, gli obblighi assunti dal Costituente ai sensi dei Documenti Finanziari, il Costituente, sino alla Data Finale di Rimborso, dovrà:

- (i) sottoscrivere e consegnare ai Creditori Garantiti tutti gli atti, certificati o documenti, e compiere e/o far sì che siano compiute tutte le azioni, che qualsivoglia Creditore Garantito possa ragionevolmente richiedere al fine di:
  - (a) costituire e perfezionare un pegno valido, efficace e opponibile ai terzi ai sensi del presente Atto;
  - (b) preservare la validità, efficacia e opponibilità ai terzi del Pegno e i diritti e le azioni dei Creditori Garantiti ai sensi del presente Atto; e
  - (c) permettere ai Creditori Garantiti l'esercizio dei diritti e delle azioni ad essi spettanti ai sensi del presente Atto;
- (ii) non intraprendere azioni:
  - (a) che possano pregiudicare direttamente o indirettamente la validità, l'efficacia, l'escutibilità e/o l'opponibilità ai terzi del Pegno e/o i diritti e gli interessi dei Creditori Garantiti inerenti il Pegno; o
  - (b) che possano avere un effetto sostanzialmente negativo sul valore del Pegno;
- (iii) informare prontamente i Creditori Garantiti dell'esistenza di qualsiasi pretesa di terzi o di qualsiasi contenzioso avanzato o minacciato per iscritto da terzi in relazione ai Marchi Driade;
- (iv) non creare o permettere la creazione di qualsiasi vincolo, diritto di garanzia, onere o altri diritti di terzi sui Marchi Driade, ad eccezione del Pegno;
- (v) non intraprendere azioni che possano pregiudicare la validità o l'efficacia del Pegno o dei diritti dei Creditori Garantiti ai sensi del presente Atto;
- (vi) eseguire e consegnare prontamente - a proprie spese - ai Creditori Garantiti tutti i documenti e intraprendere tutte le azioni necessarie o opportune al fine di:

OMISSIS



- (a) perfezionare il Pegno;
- (b) mettere i Creditori Garantiti nella condizione di poter esercitare i diritti e le azioni cui hanno diritto ai sensi del presente Atto, inclusi, senza limitazioni, tutti i diritti e le azioni esercitabili nel caso si verifichi un Evento Rilevante ovvero una Causa di Escussione;
- (vii) non vendere, trasferire, scambiare i, o comunque porre in essere Atti di Disposizione (come definiti nell'Accordo di Ristrutturazione) dei, Marchi Driade e/o di ogni altro diritto ad essi collegato, in maniera difforme da quanto stabilito ai sensi dell'Accordo di Ristrutturazione;
- (viii) consegnare prontamente a proprie spese ai Creditori Garantiti le comunicazioni e ogni altro documento ricevuto e relativo ai Marchi Driade che siano tali da comportare un effetto sostanzialmente negativo, incluse, a titolo meramente esemplificativo, comunicazioni e documenti relativi a pretese avanzate o minacciate da terzi; e
- (ix) intraprendere, prontamente e diligentemente, a proprie spese, qualsiasi azione necessaria o opportuna per tutelare i Marchi Driade e per garantire la validità, l'efficacia e l'escutibilità del Pegno e i diritti dei Creditori Garantiti in relazione al presente Atto, anche, a titolo esemplificativo e non tassativo, contro pretese di terzi.

#### 8. CANCELLAZIONE DEL PEGNO

- 8.1 Il Pegno sarà cancellato dai Creditori Garantiti, a spese e su richiesta del Costituente, in un qualsiasi momento successivo alla Data Finale di Rimborso, mediante il compimento delle formalità a ciò necessarie.

#### 9. VARIE

- 9.1 I Creditori Garantiti non hanno alcun obbligo di preservare i propri diritti in relazione ai Marchi Driade e, in ogni caso, i Creditori Garantiti non saranno responsabili per i danni eventualmente causati al Costituente a seguito dell'esercizio e/o del mancato esercizio di diritti o azioni o tutele cui gli stessi siano legittimati ai sensi del presente Atto.
- 9.2 I diritti dei Creditori Garantiti di cui al presente Atto:
- (i) possono essere esercitati ogniqualvolta sia necessario; e
  - (ii) ad essi si può rinunciare solo per iscritto e specificamente,
- fermo restando che il ritardato o mancato esercizio di uno qualsiasi dei diritti dei Creditori Garantiti di cui al presente Atto non costituisce rinuncia a tale diritto.
- 9.3 I diritti, le azioni e i rimedi previsti dal presente Atto a favore dei Creditori Garantiti si aggiungono e non escludono gli ulteriori diritti, azioni o rimedi di cui i Creditori Garantiti siano già titolari ovvero legittimati in via contrattuale (inclusi, a titolo esemplificativo, quelli di cui all'Accordo di Ristrutturazione) ovvero ai sensi di legge.
- 9.4 La garanzia costituita con il presente Atto si aggiunge e non pregiudica in alcun modo le ulteriori garanzie di cui siano o divengano titolari i Creditori Garantiti in relazione alle Obbligazioni Garantite.
- 9.5 Qualora una o più delle disposizioni contenute nel presente Atto risulti invalida o inefficace, in tutto o in parte, ai sensi della legge di volta in volta applicabile, le altre disposizioni resteranno, nella maggior misura possibile, pienamente valide ed efficaci; le Parti dovranno, in ogni caso, negoziare in buona fede al fine di concordare i termini reciprocamente soddisfacenti per sostituire tali disposizioni, cercando di mantenere il più possibile inalterato il loro contenuto sostanziale.

9.6 Qualsiasi modifica o variazione del presente Atto non sarà valida e/o vincolante per le Parti ove essa non risulti approvata per iscritto da tutte le Parti. Pertanto, qualunque tolleranza, anche reiterata, di inadempimenti o ritardati adempimenti del medesimo Atto o di diversi obblighi contrattuali dallo stesso contemplati non potrà essere in alcun modo interpretata, ovvero considerata, come tacita modifica dei patti corrispondenti, né tale eventuale tolleranza potrà essere in alcun modo intesa come rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate o al diritto di esigere l'esatto adempimento di tutte le obbligazioni ai termini e alle condizioni previste dal presente Atto.

9.7 Le Parti acconsentono che i dati personali forniti da esse direttamente, indirettamente e/o acquisiti dalle Parti nell'ambito della propria attività, formino oggetto, nel rispetto della legge applicabile, di trattamento per eseguire obblighi di legge, regolamentari e di vigilanza propri del sistema bancario e finanziario.

9.8 Le Parti riconoscono che l'esistenza e il contenuto del presente Atto sono strettamente riservati e che tale contenuto non potrà essere rivelato a terzi, fatta eccezione per i consulenti legali, fiscali e/o tecnici delle Parti e salvo che in ottemperanza agli obblighi di legge ovvero ad ordini della Pubblica Autorità ovvero ancora per le esigenze della ristrutturazione della Società ovvero ai fini dell'attività di vigilanza a cui sono sottoposti i Creditori Garantiti.

## 10. COMUNICAZIONI

10.1 Qualsiasi comunicazione relativa al presente Atto dovrà essere effettuata agli indirizzi previsti dall'Articolo 18.1 (*Comunicazioni e indirizzi*) dell'Accordo di Ristrutturazione e secondo le modalità ivi indicate.

10.2 Ciascuna Parte elegge il domicilio nei luoghi indicati nell'Articolo 18.2 (*Elezione di domicilio*) dell'Accordo di Ristrutturazione, anche al fine di eventuali notificazioni di atti giudiziari relativi alle controversie di cui al successivo Articolo 14.

## 11. TASSE, IMPOSTE E SPESE

11.1 Le imposte, i costi e le spese (anche legali) relativi alla sottoscrizione ed esecuzione del presente Atto, nonché agli atti, alle azioni e alle formalità che saranno posti in essere dal Costituente ai fini della valida ed efficace costituzione e opponibilità ai terzi del Pegno, sono ad esclusivo carico del Costituente.

11.2 Il Costituente terrà indenne i Creditori Garantiti da ogni imposta, costo o spesa di cui al precedente Paragrafo 11.1 nonché da quelle eventualmente sostenute dai Creditori Garantiti:

- (a) in relazione al perfezionamento, alla tutela e alla escussione del Pegno;
- (b) in relazione a ogni inadempimento da parte del Costituente alle obbligazioni di cui al presente Atto, ovvero allo stesso connesse, nonché in relazione a ogni violazione delle dichiarazioni e garanzie di cui al precedente Articolo 6 (*Dichiarazioni e Garanzie*);
- (c) a causa dell'esperimento da parte di terzi di azioni revocatorie dei pagamenti effettuati dal Costituente in relazione alle Obbligazioni Garantite.


## 12. TRATTAMENTO FISCALE

Al presente atto si applica il d.P.R. 29 settembre 1973 n. 601.

## 13. ATTO OGGETTO DI TRATTATIVA INDIVIDUALE

13.1 Ai sensi e per gli effetti della Deliberazione CICR del 4 marzo 2003 e delle Disposizioni sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari emanate dalla Banca d'Italia il 20 giugno 2012 pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il 30 giugno 2012 (come di volta in volta modificate e integrate), le Parti con la presente riconoscono e confermano che il presente Atto e ogni sua singola previsione è stato oggetto di trattativa individuale con l'assistenza di propri consulenti legali.

OMISSIS



OMISSIS

**14. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE**

**14.1** Il presente Atto e ogni obbligazione non contrattuale relativa allo stesso sono regolati dalla legge della Repubblica Italiana e dovranno essere interpretati ai sensi della stessa.

**14.2** Qualunque controversia dovesse sorgere tra le Parti in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione, risoluzione del presente Atto sarà soggetta alla competenza esclusiva del Foro di Milano, salva la facoltà dei Creditori Garantiti di promuovere azioni giudiziarie nei confronti del Costituente dinanzi a qualsiasi altra autorità competente e senza pregiudizio per le competenze stabilite dal codice di rito per i provvedimenti cautelari, di urgenza ed esecutivi.

OMISSIS



**15. ALLEGATI**

**15.1** Gli Allegati al presente Atto sono i seguenti:

Allegato 1.3(i)	Marchi Driade
Allegato 3.4	Atto Ricognitivo e Confermativo di Pegno

Milano, 1 dicembre 2016

Firmato Stefano Core

**Driade S.p.A.**

Firmato Salvatore Vannucci

Firmato Antonio Giovanni Gaetano Bossini

**Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.**

Firmato Davide Delbue

Firmato Novara Massimo Maria

**Crédit Agricole Cariparma S.p.A.**

Firmato Gianluca Nannini

**Unicredit S.p.A.**



Repertorio n. 37.482

Raccolta n. 17.364

-----Autenticazione delle sottoscrizioni-----

Certifico io sottoscritto, dott. Angelo Busani, notaio in Milano, iscritto nel ruolo del Distretto Notarile di Milano, che i Signori:-----

1) Core Stefano, nato a Penne (PE) il giorno 23 dicembre 1971, domiciliato per la carica presso la sede della Società dal medesimo rappresentata;-----

non in proprio ma nella sua qualità di Amministratore Delegato, in nome e per conto di:-----

1.a) "DRIADE S.P.A.", con sede in Milano (MI), Via Salvini n. 3, capitale sociale euro 1.652.932, interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano: 11193090153;-----

munito degli occorrenti poteri in forza di deliberazione del Consiglio di Amministrazione in data 28 luglio 2016, iscritta nel Registro delle Imprese di Milano;-----

2) Vannucci Salvatore, nato a Torre Annunziata (NA) il giorno 6 aprile 1954; e-----

3) Bossini Giovanni Gaetano, nato a Milano (MI) il giorno 4 maggio 1961;-----

entrambi domiciliati per la carica presso la sede della Società dai medesimi rappresentata;-----

non in proprio ma nella loro qualità di Procuratori, in nome e per conto di:-----

2.3.b) "BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A.", con sede in Roma (RM), via V. Veneto n. 119, iscritta all'albo delle banche e capogruppo del Gruppo bancario B.N.L. iscritto all'albo dei gruppi bancari presso la Banca d'Italia, società soggetta ad attività di direzione e coordinamento del socio unico "BNP Paribas S.A." - Parigi, capitale sociale euro 2.492.372.484, interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma: 09339391006;-----

muniti degli occorrenti poteri in forza di deliberazione del Consiglio di Amministrazione in data 27 maggio 2010, verbale n. 39, che, per estratto autenticato dal notaio Mario Liguori di Roma in data 15 novembre 2011, rep. n. 170148, si trova allegata sotto "A" all'atto ai miei rogiti in data 27 febbraio 2012, rep. n. 19800/10227, registrato a Milano 1 il 5 marzo 2012 al n. 8149 Serie 1T;-----

4) Delbue Davide, nato a Broni (PV) il giorno 1 marzo 1974; e-----

5) Novara Massimo Maria, nato a Monza (MB) il giorno 12 maggio 1960;-----

entrambi domiciliati per la carica presso la sede della Società dai medesimi rappresentata;-----

non in proprio ma nella loro qualità di Procuratori, in nome e per conto di:-----

4.5.c) "CRÉDIT AGRICOLE CARIPARMA S.P.A.", con sede in Parma (PR), Via Università n. 1, capitale sociale euro 876.761.620, interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Parma: 02113530345, Codice ABI 6230.7, numero di iscrizione all'Albo delle banche: 5435, Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia, Capogruppo del Gruppo Bancario "Crédit Agricole Italia", iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 6230.7, società soggetta all'attività di Direzione e Coordinamento di "Crédit Agricole S.A.";-----

muniti degli occorrenti poteri in forza di procura ai rogiti del notaio Maria Paola Salsi in data 31 luglio 2007, repertorio n. 34.774/9.247, registrata a Parma il 3 agosto 2007 al numero 12894, che, in copia conforme all'originale, si trova allegata con la lettera "A" all'atto ai miei rogiti in data 20 novembre 2007, repertorio n. 4275/2898, registrato a Milano 1 in data 17 dicembre 2007 al numero 30519;-----

6) Nannini Gianluca, nato a Milano (MI) il giorno 10 marzo 1968, domiciliato per la carica presso la sede della Società dal medesimo rappresentata;-----

non in proprio ma nella sua qualità di Procuratore, in nome e per conto di:-----

6.d) "UNICREDIT S.P.A." (già "Unicredit Corporate Banking S.p.A."), con sede Roma (RM), Via

↓  
OMISSIS  
↑

↓  
OMISSIS  
↑

↓  
OMISSIS  
↑



Alessandro Specchi n. 16, e direzione generale in Milano (MI), Piazza Gae Aulenti n. 3, Tower A, capitale sociale euro 20.298.341.840,70, interamente versato, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma: 00348170101, iscritta all'Albo delle Banche di cui all'articolo 13 del TUB al n. 02008.1, capogruppo del Gruppo Bancario "Unicredit";-----

munito degli occorrenti poteri in forza di procura in data 8 luglio 2015, ai rogiti del sottoscritto notaio, repertorio n. 32.782/15.290, registrata a Milano 1 in data 9 luglio 2015 al numero 18774;-----

della cui identità personale, qualifica e poteri, io notaio sono certo, hanno sottoscritto, in calce e a margine, il suesteso atto in mia presenza, alle ore quindici e minuti cinquantacinque circa, dispensandomene dalla lettura;-----


Milano, nel mio studio in via S. Maria Fulcorina n. 2, il giorno 1 (uno) dicembre 2016 (duemilasedici).-----

Firmato Angelo Busani-----

↓  
OMISSIS  
↑

ALLEGATO 1.3(i)  
MARCHI DRIADE

Allegato "1.3(i)"  
al rep. n.  
37682/17364



**COD. TIT.: DRIAD010**  
**TITOLO: PAROLA "driade"**

NAZIONE	NS. RIF.	N. MARCHIO	DATA DEPOSITO	DATA CONCESSIONE	ANNO DECADENZA
UNIONE EUROPEA	CTM-5149	008593361	05/10/2009	01/03/2010	2019
U.S.A.	FTMR-5057	1.888.508	18/02/1994	11/04/1995	2025
REP. SUD AFRICA	FTM-5367	2007/22922	08/10/2007	03/06/2010	2017
KUWAIT	FTMR-5215	40.955	17/10/2001	05/08/2002	2021
CANADA	FTM-5218	TMA640.784	12/11/2003	30/05/2005	2020
GIAPPONE	FTMR-5126	2.006.396	11/12/1985	18/12/1987	2017
AUSTRALIA	FTM-5363	1.201.746	27/09/2007	12/05/2008	2017
NUOVA ZELANDA	FTM-5364	776.618	27/09/2007	27/09/2007	2017
COREA DEL SUD	FTM-5365	40-0764473	28/09/2007	10/10/2008	2018
PERU'	FTM-5404	155.040	19/03/2009	16/07/2009	2019

*Handwritten notes and signatures on the right margin, including a large 'A' and 'R'.*

**COD. TIT.: DRIAD010**  
**TITOLO: PAROLA "driade"**  
**WIRELESS KEYWORD**

NAZIONE	NS. RIF.	NUMERO	DATA DEPOSITO	DATA CONCESSIONE	ANNO DECADENZA
CINA	FWK-5000	20070519114 6124075	19/05/2007	19/05/2007	2017

*Handwritten signature 'S.L.' on the right margin.*



<b>COD. TIT.: DRIAD015</b> <b>TITOLO: DRIADE</b>					
NAZIONE	NS. RIF.	NUMERO	DATA DEPOSITO	DATA CONCESSIONE	ANNO DECADENZA
FED. RUSSA	FTM-5440	534.185	25/12/2012	10/02/2015	2022


<b>COD. TIT.: DRIAD016</b> <b>TITOLO: "driade" (in colore rosso)</b>					
NAZIONE	NS. RIF.	NUMERO	DATA DEPOSITO	DATA CONCESSIONE	ANNO DECADENZA
ITALIA	ITM-5698	1.635.456	25/07/2014	13/05/2015	2024

*MISSIS*

Allegato " 3.4 " al rep. n. 37682/17364

ALLEGATO 3.4

ATTO RICOGNITIVO E CONFERMATIVO DI PEGNO



ATTO RICOGNITIVO E CONFERMATIVO DI PEGNO

TRA

- 1. [●], con sede legale in [●], Via [●] n. [●], capitale sociale di Euro [●],00 i.v., codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di [●] al n. [●], in persona del Dott. [●] [●], nella sua qualità di legale rappresentante *pro tempore*, munito degli occorrenti poteri in forza di [●] [●], qui unito in copia quale Allegato 1 ("OpCo" ovvero la "Società" ovvero ancora il "Costituente");

- da una parte -

E

- 2. **Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.**, con sede legale in Roma, Via V. Veneto n. 119, iscritta all'albo delle banche e capogruppo del Gruppo bancario B.N.L. iscritto all'albo dei gruppi bancari presso la Banca d'Italia, società soggetta ad attività di direzione e coordinamento del socio unico BNP Paribas S.A. - Parigi, capitale sociale euro 2.492.372.484,00 interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione del Registro delle Imprese di Roma 09339391006, in persona del/i suo/suoi procuratore/i, debitamente autorizzato/i a sottoscrivere il presente atto ricognitivo e confermativo di pegno su marchi in forza di [●] (rispettivamente "BNL" e l'"Atto Ricognitivo di Pegno");
- 3. **Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza S.p.A.**, con sede legale in Parma, via Università n. 1, iscritta al registro delle imprese di Parma, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Parma n. 02113530345, iscritta all'Albo delle Banche di cui all'Articolo 13 del TUB al numero, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. [●], società soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Credit Agricole S.A., aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ed al Fondo Nazionale di Garanzia, in persona del/i suo/suoi procuratore/i, debitamente autorizzato/i a sottoscrivere il presente Atto Ricognitivo di Pegno in forza di [●] ("Cariparma");
- 4. **UniCredit S.p.A.**, con sede legale in Via Alessandro Specchi, 16, 00186 Roma, direzione generale Piazza Gae Aulenti, 3, Tower A, 20154 Milano, capitale sociale di Euro 19.905.773.742,25, i.v. codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 00348170101, iscritta all'Albo delle Banche di cui all'articolo 13 del TUB al n. 02008.1, capogruppo del Gruppo Bancario Unicredit, in persona del/i suo/suoi procuratore/i, debitamente autorizzato/i a sottoscrivere il presente Atto Ricognitivo di Pegno in forza di [●] ("UniCredit" e, unitamente a BNL e Cariparma, le "Banche" ovvero i "Creditori Garantiti"),

- dall'altra parte -

(la Società e i Creditori Garantiti sono definiti, collettivamente, le "Parti" e, singolarmente, la "Parte").

PREMESSO CHE

- A. In data 10 agosto 2016, Driade - con atto a rogito del Notaio Prof. Giuseppe Giordano - rep. 8.551 racc. 4.882 ha sottoscritto con i Creditori Garantiti e con altre banche un accordo di ristrutturazione ai sensi dell'articolo 182 *bis* Legge Fallimentare (come in seguito definita), volto alla ristrutturazione dell'indebitamento finanziario della Società nei confronti dei Creditori Finanziari e delle altre banche, parti di detto accordo (l'"Accordo di Ristrutturazione", le cui definizioni si intendono qui integralmente richiamate).
- B. Ai sensi del piano di risanamento in esecuzione del quale è stato sottoscritto l'Accordo di Ristrutturazione, è tra l'altro previsto che - ai fini del risanamento della Società - quest'ultima conferisca il proprio ramo d'azienda operativo (il "Ramo Operativo" e il "Conferimento") in OpCo, società di nuova costituzione il cui capitale sociale è integralmente detenuto da Driade stessa.
- C. In data 20 ottobre 2016, il Tribunale di Milano ha omologato l'Accordo di Ristrutturazione (il "Decreto di Omologa") e, in data 10 novembre 2016, il Decreto di Omologa è passato in giudicato.

*W*  
*Arany*  
*Alb*  
*Man*

MISSIS

- D. In data [●], per atto a rogito del Notaio [●], rep. [●] racc. [●], Driade S.p.A. e i Creditori Garantiti hanno sottoscritto - in esecuzione di quanto previsto dal Nuovo Piano (come in seguito definito) e dall'Accordo di Ristrutturazione - un atto costitutivo di pegno su marchi, in forza del quale Driade ha costituito irrevocabilmente, anche ai sensi e per gli effetti degli articoli 2784 e seguenti c.c. e 138 e seguenti C.P.I., il pegno sui Marchi Driade (come in seguito definito) a favore dei Creditori Garantiti, a garanzia dell'esatto, puntuale, incondizionato e irrevocabile adempimento delle Obbligazioni Garantite (come in seguito definite) (rispettivamente l'"Atto di Pegno" e il "Pegno").
- E. In data [●], Driade S.p.A. - in esecuzione di quanto previsto dal Nuovo Piano (come in seguito definito) e dall'Accordo di Ristrutturazione - ha conferito il Ramo Operativo in OpCo e, per effetto del perfezionamento del Conferimento, OpCo è divenuta la titolare esclusiva dei Marchi Driade (come in seguito definito).
- F. Ai sensi dell'articolo 5.2.5 dell'Accordo di Ristrutturazione, Driade S.p.A. si è impegnata a far sì che - entro e non oltre il *Closing* del Conferimento (come in seguito definito)- OpCo sottoscriva l'atto ricognitivo, confermativo ed adesivo del Pegno sui Marchi Driade (come in seguito definito).
- G. In esecuzione di quanto previsto dal Nuovo Piano (come in seguito definito) e dall'Accordo di Ristrutturazione, le Parti intendono stipulare il presente Atto Ricognitivo di Pegno, al fine di garantire l'esatto, puntuale, incondizionato e irrevocabile adempimento delle Obbligazioni Garantite a favore dei Creditori Garantiti.

Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue.


## 1. PREMESSE E DEFINIZIONI

- 1.1 Le Premesse e gli Allegati formano parte integrante e sostanziale del presente Atto Ricognitivo di Pegno.
- 1.2 I termini e le espressioni non altrimenti definiti nel presente Atto Ricognitivo di Pegno avranno il significato loro attribuito nell'Accordo di Ristrutturazione ovvero nell'Atto di Pegno.
- 1.3 In aggiunta alle definizioni convenzionali contenute nelle Premesse o nel prosieguo del presente Atto Ricognitivo di Pegno, i termini e le espressioni qui di seguito elencati hanno - al singolare e al plurale - il significato loro rispettivamente attribuito, salvo diversa espressa indicazione:

"Accordo di Ristrutturazione"	ha il significato di cui alla precedente Premessa (A).
"Atto Ricognitivo di Pegno"	indica il presente atto ricognitivo e confermativo di pegno su marchi, comprensivo delle premesse nonché degli Allegati.
"Atto di Pegno"	ha il significato di cui alla Premessa (D).
"Conferimento"	ha il significato di cui alla Premessa (B).
"Contratti Originari"	ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo 1.2 ( <i>Definizioni</i> ) dell'Accordo di Ristrutturazione
"Closing del Conferimento"	ha il significato di cui all'articolo [5.2.4] dell'Accordo di Ristrutturazione.
"CPI"	significa il D.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 ( <i>Codice della proprietà industriale</i> ) come di tempo in tempo modificato e integrato.
"Creditori Garantiti"	indica, congiuntamente, BNL, Cariparma e UniCredit, così come meglio identificati in epigrafe.
"Decreto di Omologa"	ha il significato di cui alla precedente Premessa (C).
"Esposizione MLT"	ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo 1.2 ( <i>Definizioni</i> ) dell'Accordo di Ristrutturazione
"Giorno Lavorativo"	significa un qualsiasi giorno lavorativo in cui le banche operanti sulla piazza di Milano siano aperte per l'esercizio della loro

OLUSSIS

	normale attività.
"Legge Fallimentare" o "LF"	indica il Regio Decreto n. 267 del 16 marzo 1942 come di tempo in tempo modificato ed integrato.
"Marchi Driade"	ha il significato attribuito a tale termine all'Articolo 1.3 dell'Atto di Pegno.
"Nuovo Piano"	ha il significato di cui alla premessa (H)(i) dell'Accordo di Ristrutturazione.
"Obbligazioni Garantite"	<p>indica tutte le obbligazioni, esistenti o future, relative all'Esposizione MLT, assunte da Driade S.p.A. nei confronti dei Creditori Garantiti ai sensi dell'Accordo di Ristrutturazione e/o dei Contratti Originari e/o dell'Atto di Pegno, <i>ivi</i> incluse, a titolo esemplificativo:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>(i) le obbligazioni di rimborso delle somme da pagare ai Creditori Garantiti a titolo di capitale e interessi, <i>ivi</i> inclusi quelli di mora, spese, oneri e accessori ai sensi dell'Accordo di Ristrutturazione e/o dei Contratti Originari e/o dell'Atto di Pegno;</li><li>(ii) tutte le obbligazioni di pagamento conseguenti all'eventuale invalidità o inefficacia, anche parziale, dell'Accordo di Ristrutturazione e/o dei Contratti Originari e/o dell'Atto di Pegno;</li><li>(iii) tutte le obbligazioni di pagamento dei costi, imposte e spese sostenuti da qualsivoglia Creditore Garantito per il recupero delle somme allo stesso dovute ai sensi o per effetto dell'Accordo di Ristrutturazione e/o dei Contratti Originari e/o dell'Atto di Pegno e/o del presente Atto Ricognitivo di Pegno; e</li><li>(iv) le obbligazioni di pagamento conseguenti ovvero che potrebbero conseguire - anche successivamente alla data di adempimento di tutte le obbligazioni esistenti e/o future nascenti dall'Accordo di Ristrutturazione e/o dai Contratti Originari e/o dall'Atto di Pegno e/o dal presente Atto Ricognitivo di Pegno, incluse quelle indicate ai precedenti Paragrafi (i), (ii) e (iii) - all'eventuale revoca, annullamento, nullità, declaratoria di inefficacia o di inopponibilità, a seguito di una Procedura Concorsuale (come definita nell'Accordo di Ristrutturazione), di qualunque pagamento o rimborso effettuato da Driade S.p.A.,</li></ul> <p>restando espressamente inteso che, qualora una o più delle obbligazioni descritte ai precedenti paragrafi (i), (ii), (iii) e (iv) fossero dichiarate invalide o inefficaci per qualsiasi motivo, ovvero qualora il Pegno (come in seguito definito) non potesse garantire, per qualunque motivo, l'adempimento di una o più delle obbligazioni descritte ai precedenti paragrafi (i), (ii), (iii) e (iv), tale circostanza non pregiudicherà la validità e l'efficacia del Pegno, il quale continuerà a garantire l'esatto e incondizionato adempimento di tutte le altre obbligazioni sopra indicate.</p>
"Pegno"	ha il significato di cui alla Premessa (D).
"Ramo Operativo"	ha il significato di cui alla Premessa (B).



Handwritten signatures and initials on the right margin, including 'Driade S.p.A.', 'M', 'D', 'Pracy', and 'F. C.

MISSIS

"Uffici Competenti"	ha il significato attribuito a tale termine all'Articolo 1.3 dell'Atto di Pegno.
---------------------	--

## 2. OGGETTO

2.1 Con il presente Atto Ricognitivo di Pegno, le Parti si danno atto e convengono che:

- (i) OpCo incondizionatamente e irrevocabilmente riconosce e conferma il Pegno a favore dei Creditori Garantiti, a garanzia delle Obligazioni Garantite, riconoscendone e confermando la validità, l'efficacia, la coercibilità nonché l'opponibilità a terzi di detta garanzia, la quale, pertanto, continua a garantire, senza soluzione di continuità e senza alcun effetto novativo, l'esatto, puntuale, incondizionato e irrevocabile adempimento delle Obligazioni Garantite;
- (ii) il Pegno rimane impregiudicato e confermato e tutti i rispettivi termini e condizioni continueranno ad applicarsi al Pegno come confermato ai sensi del presente Atto Ricognitivo di Pegno;
- (iii) le "Obligazioni Garantite" ai sensi dell'Atto di Pegno sono da intendersi integrate con la definizione di "Obligazioni Garantite" di cui al presente Atto Ricognitivo di Pegno,

restando, in ogni caso, espressamente inteso che nessuna delle previsioni del presente Atto Ricognitivo di Pegno costituisce - per espresso accordo e volontà delle Parti - novazione del Pegno.

## 3. FORMALITÀ RELATIVE ALLA COSTITUZIONE E ALLA TRASCRIZIONE DEL PEGNO

3.1 Il Costituente si impegna:

- (i) ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 138, 139 e 140 C.P.L., a trascrivere - a proprie spese - il presente Atto Ricognitivo di Pegno presso i relativi Uffici Competenti, entro e non oltre 15 (quindici) Giorni Lavorativi dalla data di sottoscrizione del presente Atto Ricognitivo di Pegno, ponendo in essere tutte le formalità necessarie al fine di preservare la validità e l'efficacia della costituzione, nonché l'opponibilità ai terzi, del Pegno;
- (ii) a dare pronta conferma ai Creditori Garantiti del corretto espletamento delle formalità di cui al precedente punto (i), consegnando agli stessi la relativa documentazione entro e non oltre 15 (quindici) Giorni Lavorativi dall'avvenuta trascrizione.

## 4. VARIE

4.1 In conformità ai termini ed alle condizioni dell'Atto di Pegno, il presente Atto Ricognitivo di Pegno è valido ed efficace e, a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso, l'Atto di Pegno ed il presente Atto Ricognitivo di Pegno saranno considerati come un unico documento.

4.2 I Creditori Garantiti non hanno alcun obbligo di preservare i propri diritti in relazione ai Marchi Driade e, in ogni caso, i Creditori Garantiti non saranno responsabili per i danni eventualmente causati al Costituente a seguito dell'esercizio e/o del mancato esercizio di diritti o azioni o tutele cui gli stessi siano legittimati ai sensi del presente Atto Ricognitivo di Pegno.

4.3 I diritti dei Creditori Garantiti di cui al presente Atto Ricognitivo di Pegno:

- (i) possono essere esercitati ogniqualvolta sia necessario; e
- (ii) ad essi si può rinunciare solo per iscritto e specificamente,

fermo restando che il ritardato o mancato esercizio di uno qualsiasi dei diritti dei Creditori Garantiti di cui al presente Atto Ricognitivo di Pegno non costituisce rinuncia a tale diritto.

4.4 I diritti, le azioni e i rimedi previsti dal presente Atto Ricognitivo di Pegno a favore dei Creditori Garantiti si aggiungono e non escludono gli ulteriori diritti, azioni o rimedi di cui i Creditori Garantiti siano già titolari ovvero legittimati in via contrattuale (inclusi, a titolo esemplificativo, quelli di cui all'Accordo di Ristrutturazione) ovvero ai sensi di legge.

OMISSIS

4.5 Qualora una o più delle disposizioni contenute nel presente Atto Ricognitivo di Pegno risulti invalida o inefficace, in tutto o in parte, ai sensi della legge di volta in volta applicabile, le altre disposizioni resteranno, nella maggior misura possibile, pienamente valide ed efficaci; le Parti dovranno, in ogni caso, negoziare in buona fede al fine di concordare i termini reciprocamente soddisfacenti per sostituire tali disposizioni, cercando di mantenere il più possibile inalterato il loro contenuto sostanziale.

4.6 Qualsiasi modifica o variazione del presente Atto Ricognitivo di Pegno non sarà valida e/o vincolante per le Parti ove essa non risulti approvata per iscritto da tutte le Parti. Pertanto, qualunque tolleranza, anche reiterata, di inadempimenti o ritardati adempimenti del medesimo Atto Ricognitivo di Pegno o di diversi obblighi contrattuali dallo stesso contemplati non potrà essere in alcun modo interpretata, ovvero considerata, come tacita modifica dei patti corrispondenti, né tale eventuale tolleranza potrà essere in alcun modo intesa come rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate o al diritto di esigere l'esatto adempimento di tutte le obbligazioni ai termini e alle condizioni previste dal presente Atto Ricognitivo di Pegno.

4.7 Le Parti acconsentono che i dati personali forniti da esse direttamente, indirettamente e/o acquisiti dalle Parti nell'ambito della propria attività, formino oggetto, nel rispetto della legge applicabile, di trattamento per eseguire obblighi di legge, regolamentari e di vigilanza propri del sistema bancario e finanziario.

4.8 Le Parti riconoscono che l'esistenza e il contenuto del presente Atto Ricognitivo di Pegno sono strettamente riservati e che tale contenuto non potrà essere rivelato a terzi, fatta eccezione per i consulenti legali, fiscali e/o tecnici delle Parti e salvo che in ottemperanza agli obblighi di legge ovvero ad ordini della Pubblica Autorità ovvero ancora per le esigenze della ristrutturazione della Società ovvero ai fini dell'attività di vigilanza a cui sono sottoposti i Creditori Garantiti.

5. COMUNICAZIONI

5.1 Qualsiasi comunicazione relativa al presente Atto Ricognitivo di Pegno dovrà essere effettuata agli indirizzi previsti dall'Articolo 18.1 (Comunicazioni e indirizzi) dell'Accordo di Ristrutturazione e secondo le modalità ivi indicate.

5.2 Ciascuna Parte elegge il domicilio nei luoghi indicati nell'Articolo 18.2 (Elezione di domicilio) dell'Accordo di Ristrutturazione, anche al fine di eventuali notificazioni di atti giudiziari relativi alle controversie di cui al successivo Articolo 9.

6. TASSE, IMPOSTE E SPESE

6.1 Le imposte, i costi e le spese (anche legali) relativi alla sottoscrizione ed esecuzione del presente Atto Ricognitivo di Pegno, nonché agli atti, alle azioni e alle formalità che saranno posti in essere dal Costituente ai fini di preservare la validità e l'efficace della costituzione, nonché l'opponibilità ai terzi del Pegno, sono ad esclusivo carico del Costituente.

7. TRATTAMENTO FISCALE

[NOTA: da verificare]

8. ATTO OGGETTO DI TRATTATIVA INDIVIDUALE

Ai sensi e per gli effetti della Deliberazione CICR del 4 marzo 2003 e delle Disposizioni sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari emanate dalla Banca d'Italia il 20 giugno 2012 pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il 30 giugno 2012 (come di volta in volta modificate e integrate), le Parti con la presente riconoscono e confermano che il presente Atto Ricognitivo di Pegno e ogni sua singola previsione è stato oggetto di trattativa individuale con l'assistenza di propri consulenti legali.

9. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

9.1 Il presente Atto Ricognitivo di Pegno e ogni obbligazione non contrattuale relativa allo stesso sono regolati dalla legge della Repubblica Italiana e dovranno essere interpretati ai sensi della stessa.

Stampa circolare con testo illeggibile e firma sopra.

Firma manoscritta.

Firma manoscritta.

Firma manoscritta.

Firma manoscritta.

Firma manoscritta.

015515

9.2 Qualunque controversia dovesse sorgere tra le Parti in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione, risoluzione del presente Atto Ricognitivo di Pegno sarà soggetta alla competenza esclusiva del Foro di Milano, salva la facoltà dei Creditori Garantiti di promuovere azioni giudiziarie nei confronti del Costituente dinanzi a qualsiasi altra autorità competente e senza pregiudizio per le competenze stabilite dal codice di rito per i provvedimenti cautelari, di urgenza ed esecutivi.

10. ALLEGATI

Gli Allegati al presente Atto Ricognitivo di Pegno sono i seguenti:


Allegato 1	Poteri di firma di Driade
------------	---------------------------



CERTIFICAZIONE DI CONFORMITA' ALL'ORIGINALE

Certifico io sottoscritto Dott. Angelo Busani, notaio in Milano, iscritto nel ruolo del Distretto Notarile di Milano, che la presente copia è conforme all'originale conservato nei miei rogiti firmato a norma di legge, in termini utili di registrazione (richiesta dal cliente in esenzione da imposta di bollo per gli usi consentiti dalla legge).

Milano, nel mio studio in via Santa Maria Fulcorina n. 2, il giorno 14 dicembre 2016.



*Angelo Busani*






**CERTIFICATE**

The undersigned, PAOLO STUCOVITZ, Graduate in Electronic Engineering, at the University of Bologna and officially registered as Italian Patent Attorney, authorized to represent his clients before the Italian Patent Office, hereby declares that:

- 1) he is fully conversant with the English language;
- 2) to his best knowledge the translation attached to the Pledge Agreement is a true translation from the Italian language into the English language;
- 3) conscientiously believes that this translation will be used by the US Patent Office for the references purposes.

The undersigned



Dott.Ing. Paolo STUCOVITZ

Milan, this date of 11 January 2017

Professional address

Dott.Ing.Prof. Alfredo Raimondi S.r.l.  
P.le Cadorna 15  
20123 MILANO  
(Italy)

TRADEMARK PLEDGE AGREEMENT

BETWEEN

1. **Driade S.p.A.**, with its registered office in Via Salvini n. 3, Milan, share capital of 1,652,932.00 Euros, fully paid-up, tax code, VAT number and registration number in the Milan Company Register 11193090153 ("Driade" or the "Company" or also the "Pledgor");

- on the one hand -

AND

2. **Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.**, with its registered office in via V. Veneto n. 119, Rome, registered in the roll of banks and leading bank of the Banking Group B.N.L., registered in the roll of banking groups at the Banca d'Italia, company subject to the management and coordination activity of the sole shareholder BNP Paribas S.A. - Parigi, share capital of 2,492,372,484.00 Euros, fully paid-up, tax code and registration number 09339391006 ("**BNL**") in the Rome Company Register;
3. **Crédit Agricole Cariparma S.p.A.**, with its registered office in Via Università 1, 43121 Parma, share capital of 876,761,620.00 Euros, fully paid-up, registration number in the Parma Company Register, Tax Code and VAT No. 02113530345, ABI Code 6230.7, Registration number in the Roll of banks: 5435, Member of the Interbanking Fund for Protection of Deposits and National Guarantee Fund - Leading bank of the Banking Group Crédit Agricole Italia, registered in the Roll of Banking Groups under No. 6230.7 - Company subject to the Management and Coordination activity of Crédit Agricole S.A. ("**Cariparma**");
4. **Unicredit S.p.A.**, with its registered office in Via Alessandro Specchi 16, 00186 Rome, head office Piazza Gae Aulenti 3, Tower A, 20154 Milan, share capital of 20,298,341,840.70 Euros, fully paid-up, Tax Code, VAT number and registration number in the Rome Company Register 00348170101, registered in the Roll of Banks according to Article 13 of the TUB (Banking Act) under No. 02008.1, leading bank of the Banking Group Unicredit ("**Unicredit**" and, together with BNL and Cariparma, the "**Banks**" or the "**Guaranteed Creditors**").

- on the other hand -

(the Company and the Guaranteed Creditors are defined, collectively, as the "**Parties**" and, singly, as the "**Party**").

WHEREAS

- (A) Driade is a company active in the production and marketing of top-quality furnishing products designed by leading national and international designers.
- (B) On 10 August 2016, Driade - as per the deed drawn up by the Notary Prof. Giuseppe Giordano - file 8.551, vol. 4.882, signed together with the Guaranteed Creditors and other banks a

Restructuring Agreement in accordance with Article 182 b of the Bankruptcy Law (as defined below), aimed at restructuring the financial debts of the Company in respect of the Guaranteed Creditors and the other banks, parties to the agreement (the "**Restructuring Agreement**", the definitions of which are understood as being fully cited herein).

.....**OMISSIS**.....

## **2. PLEDGE**

- 2.1 With the present Deed, the Pledgor irrevocably pledges *pro indiviso*, also in accordance with and for the purposes of Articles 2784 et seq. C.C. and Article 138 et seq. I.P.C, the Driade Trademarks in favour of the Guaranteed Creditors who accept, by way of guarantee of the precise, punctual, unconditional and irrevocable fulfilment of the Guaranteed Obligations (the "**Pledge**").
- 2.2 The Pledge shall remain in force and shall be effective until its termination and discharge in accordance with Article 8 below (Cancellation of the Pledge), notwithstanding any reimbursement or partial fulfilment of the Guaranteed Obligations.

.....**OMISSIS**.....

## **4. FORMALITIES RELATING TO THE CONSTITUTION AND REGISTRATION OF THE PLEDGE**

- 4.1 In accordance with and for the purposes defined in Articles 138, 139 and 140 of the I.P.C., the Pledgor undertakes to register - at their own cost - the present Deed at the relevant Competent Offices, within and no later than 7 (seven) working days from the date of signing of the present Deed, completing all the formalities and/or activities necessary and/or merely appropriate for the purposes of the valid and effective constitution of the Pledge and its enforceability against third parties.
- 4.2 The Pledgor undertakes to deliver promptly, and in any case within and not later than 7 (seven) working days from the date of signing of the present Deed, to the Guaranteed Creditors, the original certificates of the Driade Trademarks as well as documentary evidence testifying that the Deed has been registered at the relevant competent Offices.
- 4.3 The Pledgor undertakes moreover to execute and/or ensure execution of, in good time, also at the request of any Guaranteed Creditor, all further measures which may be necessary and/or are reasonably appropriate in order to validly and effectively constitute and/or renew and/or confirm the present Pledge and/or ensure its enforceability against third parties.

.....*OMISSIS*.....

## 6. DECLARATIONS AND GUARANTEES

6.1 In addition and without prejudice to the declarations and guarantees provided in accordance with the Financial Documents, up to the Final Date of Reimbursement, the Pledgor declares and guarantees to the Guaranteed Creditors the following:

- (i) to be the sole legitimate holder of the full and free ownership and the full rights for use of the Driade Trademarks, all of which have been registered at the relevant Competent Offices;
- (ii) that the Driade Trademarks are valid and fully in force and that they have not expired in any way and that all the formalities necessary for registration and renewal thereof at the relevant Competent Offices have been duly fulfilled;
- (iii) that the Driade Trademarks, with sole exception in respect of the Pledge, are free from any constraints, guarantee rights, charges, entitlements and/or claims by third parties and from any other encumbrance, option and pre-emption rights, of any kind, in favour of anyone;
- (iv) that the Driade Trademarks are not subject to any licensing contract or any other agreement which assigns rights thereto to third parties;
- (v) that the Driade Trademarks and/or the Pledge are not subject to any ongoing disputes or arbitration proceedings, or written notices of such proceedings, of any kind, before any legal, administrative or arbitration body, in Italy and/or abroad, in connection with the Driade Trademarks and/or the Pledge, which may affect the validity and/or effectiveness and/or enforceability against third parties of the present Deed;
- (vi) that there exist no real circumstances which may prejudice the validity and/or the effectiveness and/or the enforceability against third parties of the Pledge established in accordance with the present Deed;
- (vii) that the Driade Trademarks are subject to sequester, seizure or any other executive action by third parties or other measures which could limit the capacity to have access thereto;
- (viii) that all the decisions and authorizations (issued by the company or by another source) required for granting of the guarantee in accordance with the present Deed and for fulfilment thereof have been validly and duly adopted and have not been revoked;
- (ix) that no specific permission, authorization or similar administrative measure is required on the part of the Pledgor for the stipulation, validity and effectiveness of the present Deed and, if it is required, that it has been duly obtained;
- (x) that the signing and fulfilment of the present Deed by the Pledgor does not violate any third party rights nor does it breach any agreement to which the Pledgor is party

namely the articles of association and by-laws of the Pledgor and/or any legal provision and/or regulation applicable to the Pledgor;

- (xi) that the Pledgor has the capacity and the power to access the Driade Trademarks and to pledge them in accordance with the present Deed and fulfil the obligations assumed in accordance therewith;
- (xii) that, with the fulfilment of the formalities according to the preceding Article 4, the present Deed shall give rise to a pledge in respect of the Driade Trademarks which is valid, effective, executable and enforceable against third parties, in favour of the Guaranteed Creditors, by way of guarantee of the precise, punctual, unconditional and irrevocable fulfilment of the Guaranteed Obligations.

6.2 All the declarations and guarantees according to the preceding paragraph 6.1 are understood as being provided on the date of signing of the present Deed and must be regarded as being renewed, up to the Final Date of Reimbursement, when any payment is made by the Pledgor in accordance with that stipulated in the Restructuring Agreement.

.....*OMISSIS*.....

**11. FEES, TAXES AND COSTS**

11.1 The taxes, costs and fees (also of a legal nature) relating to the signing and execution of the present Deed, as well as the acts, actions and formalities which shall be undertaken by the Pledgor for the purposes of valid and effective constitution and enforceability of the Pledge against third parties, shall be borne exclusively by the Pledgor.

.....*OMISSIS*.....

**15. ENCLOSURES**

15.1 The Enclosures to the present Deed are as follows:

Enclosure 1.3(i)	Driade Trademarks
Enclosure 3.4	Deed of Acknowledgement and Confirmation of the Pledge

Milan, 1 December 2016

Signed Stefano Core

**Driade S.p.A.**

Signed Salvatore Vannucci

Signed Antonio Giovanni Gaetano Bossini

**Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.**

Signed Davide Delbue

Signed Novara Massimo Maria

**Crédit Agricole Cariparma S.p.A.**

Signed Gianluca Nannini

**Unicredit S.p.A.**

Authentication of signatures

I, the Undersigned, Dott. Angelo Busani, Notary in Milan, registered in the roll of the Milan Notarial District, hereby certify that gentlemen:

- 1) Core Stefano, born in Penne (PE) on 23<sup>rd</sup> December 1971, domiciled for his appointment c/o the seat of the company he is representing; not for himself but as Managing director in the name and on behalf of

1.a) DRIADE S.p.A., with seat in Milano (MI); Via Salvini n. 3

.....*OMISSIS*.....

- 2) Vannucci Salvatore, born in Torre Annunziata (NA) on 6<sup>th</sup> April 1954 and;  
3) Bossini Giovanni Gaetano, born in Milano (MI) on 4<sup>th</sup> May 1961  
both domiciled for their appointments c/o the seat of the company they are representing; not for themselves but as Attorneys in the name and on behalf of

2.3b) BANCA NAZIONALE DEL LAVORO, with seat in ROMA (RM), Via V. Veneto n. 119

.....*OMISSIS*.....

- 4) Delbue Davide, born at Broni (PV), on 1st March 1974, and  
5) Novara Massimo Maria, born at Monza (MB), on 12<sup>th</sup> May 1960  
Both domiciled for their appointments c/o the seat of the company they are representing; not for themselves but as Attorneys in the name and on behalf of

4.5b) Crèdit Agricole Cariparma S.p.A., with seat in Parma (PR), Via Università 1

.....*OMISSIS*.....

- 6) Nannini Gianluca, born in Milano (MI) on 10th March 1968, domiciled for his appointment c/o the seat of the company he is representing; not for himself but as Attorney in the name and on behalf of

6.d) UNICREDIT S.P.A. (already Unicredit Corporate Banking S.p.A.) with seat in Roma (RM), Via Alessandro Specchi n. 16

.....*OMISSIS*.....

whose personal identity, appointments and powers, I notary public am sure, have signed, at the end and on the side the above deed before myself, at about fifteen hours and fifty-five minutes, authorizing me not to read the same.

Milano, in my office in Via S. Maria Fulcorina n. 2, on 1st (first) December 2016 (two thousand sixteen)

Signed Angelo Busani

[Official stamp: "Enclosure "1.3(i)" to file no. 37482/17364" and Notary's stamp]

ENCLOSURE 1.3(1)

DRIADE TRADEMARKS

TITLE CODE: DRIAD010 TITLE: WORD "driade"					
COUNTRY	OUR REF.	TRADEMARK NO.	FILING DATE	DATE GRANTED	YEAR OF EXPIRY
EUROPEAN UNION	CTM-5149	008593361	05/10/2009	01/03/2010	2019
U.S.A.	FTMR-5057	1,888,508	18/02/1994	11/04/1995	2025
REP. SOUTH AFRICA	FTM-5367	2007/22922	08/10/2007	03/06/2010	2017
KUWAIT	FTMR-5215	40,955	17/10/2001	05/08/2002	2021
CANADA	FTM-5218	TMA640.784	12/11/2003	30/05/2005	2020
JAPAN	FTMR-5126	2,006,396	11/12/1985	18/12/1987	2017
AUSTRALIA	FTM-5363	1,201,746	27/09/2007	12/05/2008	2017
NEW ZEALAND	FTM-5364	776,618	27/09/2007	27/09/2007	2017
SOUTH COREA	FTM-5365	40-0764473	28/09/2007	10/10/2008	2018
PERU	FTM-5404	155,040	19/03/2009	16/07/2009	2019

TITLE CODE: DRIAD010 TITLE: WORD "driade"  WIRELESS KEYBOARD					
COUNTRY	OUR REF.	NUMBER	FILING DATE	DATE GRANTED	YEAR OF EXPIRY
CHINA	FWK-5000	20070519114 6124075	19/05/2007	19/05/2007	2017

TITLE CODE: DRIAD015 TITLE: DRIADE					
COUNTRY	OUR REF.	NUMBER	FILING DATE	DATE GRANTED	YEAR OF EXPIRY
RUSSIAN FED.	FTM-5440	534,185	25/12/2012	10/02/2015	2022

TITLE CODE: DRIAD016 TITLE: "driade" (coloured in red)					
COUNTRY	OUR REF.	NUMBER	FILING DATE	DATE GRANTED	YEAR OF EXPIRY
ITALY	ITM-5698	1,635,456	25/07/2014	13/05/2015	2024



.....*OMISSIS*.....

CERTIFICATION OF TRUE COPY OF THE ORIGINAL

I, the Undersigned, Dott. Angelo Busani, Notary in Milan, registered in the roll of the Milan Notarial District, hereby certify that the present copy is a true copy of the original kept in my files, signed as laid down by law, in the form suitable for registration (requested by the client without tax stamp for the uses permitted by law).

Milan, at my office in via Santa Maria Fulcorina No. 2, on 14 December 2016

*[Notary's stamp]*

## TRADEMARK ASSIGNMENT COVER SHEET

Electronic Version v1.1  
Stylesheet Version v1.2

ETAS ID: TM412492

SUBMISSION TYPE:		NEW ASSIGNMENT	
NATURE OF CONVEYANCE:		SECURITY INTEREST	
<b>CONVEYING PARTY DATA</b>			
Name	Formerly	Execution Date	Entity Type
Driade S.p.A.		12/01/2016	Corporation: ITALY
<b>RECEIVING PARTY DATA</b>			
Name:	Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.		
Street Address:	via V. Veneto n. 119		
City:	Rome		
State/Country:	ITALY		
Entity Type:	Corporation: ITALY		
Name:	Credit Agricole Cariparma S.p.A.		
Street Address:	Via Universita 1		
City:	Parma		
State/Country:	ITALY		
Postal Code:	43121		
Entity Type:	Corporation: ITALY		
Name:	Unicredit S.p.A.		
Street Address:	Via Alessandro Specchi 16		
City:	Rome		
State/Country:	ITALY		
Postal Code:	00186		
Entity Type:	Corporation: ITALY		
<b>PROPERTY NUMBERS Total: 1</b>			
Property Type	Number	Word Mark	
Registration Number:	1888508	DRIADE	
<b>CORRESPONDENCE DATA</b>			
Fax Number:	2126618002		
<i>Correspondence will be sent to the e-mail address first; if that is unsuccessful, it will be sent using a fax number, if provided; if that is unsuccessful, it will be sent via US Mail.</i>			
Phone:	212-661-8000		
Email:	info@lmiplaw.com, lberrios@lmiplaw.com		
Correspondent Name:	JONATHAN MYERS		
Address Line 1:	30 Broad Street		

61P \$40.00 1888508